

## **DOCUMENTO SULLA EROGAZIONE DELLE RENDITE**

### **1. GENERALITA'**

FONDENEL ha lo scopo di fornire ad ogni associato l'ottenimento, a determinate condizioni, di una prestazione pensionistica "complementare", che si aggiunga a quella prevista dal regime pensionistico obbligatorio al quale il dirigente è iscritto.

Si può percepire tale prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o di capitale. Il legislatore ha volutamente privilegiato la pensione, dato che almeno il 50% del capitale individuale accumulato deve essere trasformato in rendita. Fanno eccezione poche situazioni ben precisate, riportate di seguito, in cui è possibile il riscatto anche dell'intero capitale:

- in caso di richiesta da parte di un aderente che risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare (ad esempio, P.I.A.), istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n°421 (cosiddetto "vecchio iscritto")<sup>1</sup>;
- qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n°335 (per il 2009 pari a 5.317,65 euro su base annua);
- in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto totale non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari: in quest'ultima ipotesi, è infatti possibile richiedere che le prestazioni siano erogate anticipatamente;
- in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, con riscatto da parte degli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati.

### **2. REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire necessariamente percepire la prestazione: l'associato può infatti decidere di proseguire la contribuzione al Fondo, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L'aderente che decida in tal senso ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

---

<sup>1</sup> In tal caso, si ha comunque un inasprimento del trattamento fiscale con particolare riferimento al capitale corrispondente ai versamenti effettuati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

### **3. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA RENDITA**

Per garantire l'erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, FONDENEL ha stipulato, in data 7 aprile 2009, con l'impresa di assicurazione Società Cattolica di Assicurazione apposita convenzione con decorrenza 1° gennaio 2009 e scadenza 2013, con possibilità di rinnovo tacito di tre anni in tre anni, salvo disdetta di una delle parti.

La cessazione di tale Convenzione non avrà comunque effetto sulle rendite in corso di erogazione che continueranno ad essere erogate senza variazioni da parte della citata Compagnia di Assicurazione.

La rendita è erogata da Cattolica in rate mensili posticipate; Cattolica opera quindi quale sostituto d'imposta inviando all'interessato anche la necessaria documentazione fiscale (modello C.U.D.).

### **4. TIPOLOGIA DELLA RENDITA**

La convenzione con la società Cattolica del 7 aprile 2009, attualmente in vigore, prevede l'erogazione delle forme di rendita di seguito riportate:

#### **a) Rendita Vitalizia immediata annua rivalutabile**

Questa prestazione pensionistica prevede l'erogazione di una rendita vitalizia immediata annua, eventualmente reversibile: detta rendita è corrisposta all'iscritto finché in vita e, successivamente, per la quota scelta (dal 50% al 100% di decina in decina), alla persona designata dall'iscritto medesimo come reversionario, fino a che essa è in vita.

#### **b) Rendita immediata annua rivalutabile certa per i primi 15 o 20 anni – a scelta dell'aderente - e successivamente vitalizia (Rendita Certa)**

*b1) Rendita Non Reversibile:* Questa prestazione pensionistica prevede l'erogazione di un numero certo di rate di rendita per i primi 15 o 20 anni. La rendita è comunque erogata per il periodo prescelto: all'iscritto finché è in vita o, in caso di decesso di quest'ultimo, alla persona da lui designata come beneficiario della parte certa di rendita. Dopo il quindicesimo o ventesimo anno di erogazione della parte certa di rendita, se l'iscritto è in vita, la rendita continua ad essere erogata in suo favore fino al momento del decesso, altrimenti cessa di essere erogata.

*b2) Rendita Reversibile:* In caso si opti per la reversibilità della parte vitalizia della rendita, al termine del periodo di erogazione della parte certa di rendita e nel caso si verifichi il decesso dell'iscritto, la prestazione pensionistica verrà corrisposta al reversionario designata dall'iscritto medesimo in base alla quota scelta (dal 50% al 100% di decina in decina).

#### **c) Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell'autosufficienza da parte dell'iscritto (Rendita in caso di perdita dell'autosufficienza)**

*c1) Rendita Non Reversibile:* Questa prestazione pensionistica prevede l'erogazione in favore dell'iscritto di una rendita vitalizia immediata le cui rate vengono corrisposte in misura doppia quando venisse accertata la perdita dell'autosufficienza da parte dell'iscritto e tale stato perdurasse dopo che sia trascorso il periodo di franchigia di 90 giorni dalla data di accertamento.

Per stato di non autosufficienza si intende l'impossibilità fisica totale e permanente a svolgere, senza l'assistenza di una terza persona, almeno 4 delle 6 attività seguenti: lavarsi – vestirsi – alimentarsi – andare in bagno – mobilità (capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano) – spostarsi (capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle e viceversa). Sono inoltre equiparati alla non autosufficienza i seguenti casi: malattia di Parkinson – malattia di Alzheimer (diagnosticata prima del 65° compleanno) – perdita delle capacità mentali.

Per gli stati di non-autosufficienza non causati da infortunio la misura della rendita non viene raddoppiata se lo stato medesimo è accertato prima che sia decorso 1 anno dalla data di accesso alla prestazione pensionistica.

L'erogazione di questa forma di rendita è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di un questionario sullo stato di salute dell'associato

La rendita viene erogata in favore dell'iscritto in misura doppia fino a che questi è in vita.

c2) *Rendita Reversibile*: Anche per questa forma di rendita è prevista la reversibilità in misura totale o per la quota scelta, dal 50% al 100%, di decina in decina, considerando quale base per la reversibilità la rata di rendita goduta dall'iscritto sino al momento del decesso, non raddoppiata.

**d) Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di invalidità permanente dell'iscritto non inferiore al 60% (Rendita in caso di invalidità)**

d1) *Rendita Non Reversibile*: Questa prestazione pensionistica prevede l'erogazione in favore dell'iscritto di una rendita vitalizia immediata le cui rate vengono corrisposte in misura doppia a partire dalla rata di rendita immediatamente successiva all'accertamento dello stato di invalidità dell'iscritto.

Si intende colpito da invalidità permanente l'iscritto che, per lesione fisica conseguente un infortunio, abbia ridotto in modo permanente la capacità all'esercizio di ogni attività in misura non inferiore al 60%.

La rendita viene erogata in favore dell'iscritto in misura doppia fino a che questi è in vita.

d2) *Rendita Reversibile*: Anche per questa forma di rendita è prevista la reversibilità in favore del beneficiario designato dall'iscritto, in misura totale o per la quota scelta, dal 50% al 100%, di decina in decina, considerando quale base per la reversibilità la rata di rendita goduta dall'iscritto sino al momento del decesso, non raddoppiata.

Per tutte le forme di rendita precedentemente illustrate è prevista l'ulteriore opzione di restituzione al beneficiario designato dall'iscritto, in caso di decesso dell'iscritto stesso, della differenza tra il premio unico inizialmente versato ed il cumulo delle rate di rendita sino a quel momento erogate (MONTANTE RESIDUO), sempre che il valore di tale differenza sia positivo. Il costo di questa opzione varia da circa l'1% del premio unico, se riferito ad una rendita reversibile, a circa l'8% dello stesso premio riferito ad una rendita non reversibile.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle varie tipologie di rendita si rimanda comunque al testo della convenzione, disponibile sul sito [www.fondenel.com](http://www.fondenel.com).

Al momento della richiesta di erogazione della prestazione pensionistica, il dirigente deve indicare, utilizzando un modulo apposito:

- l'importo destinato alla trasformazione in rendita;
- la forma di rendita prescelta;
- il numero di anni di erogazione della rendita certa (15 o 20);
- gli eventuali beneficiari, ove previsti dalla forma di rendita prescelta;
- la percentuale di reversibilità ed i dati anagrafici del beneficiario designato, nel caso di rendita reversibile.

**ATTENZIONE : La scelta della forma di rendita effettuata al momento della richiesta di erogazione della prestazione pensionistica è definitiva e non potrà essere modificata successivamente.**

A seguito della richiesta succitata, l'importo destinato alla trasformazione in rendita viene impiegato quale premio unico per la costituzione della rendita stessa, che avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di versamento di tale premio e sarà corrisposta, come già detto, in rate mensili posticipate.

## 5. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

Tutte le forme di rendita illustrate ai precedenti punti a. b. c. e d. sono RIVALUTABILI. Pertanto ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la stessa viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti da una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Cattolica, denominata Rivalutazione Speciale Vita (RI.SPE.VI.). La misura annua di rivalutazione si ottiene come segue:

- Si sottrae dal 100% del rendimento annuo realizzato dalla gestione RI.SPE.VI. il tasso annuo minimo garantito di interesse, fissato in Convenzione pari al 2,50% e già riconosciuto nel calcolo effettuato in occasione della conversione in rendita del premio unico (descritta al successivo paragrafo 6) e un'aliquota pari allo 0,30% a titolo di commissione di gestione;
- Si sconta il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso annuo minimo garantito d'interesse.

Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero, non assegnando quindi, per il periodo considerato, alcuna rivalutazione aggiuntiva rispetto alla misura del tasso annuo di interesse minimo garantito già riconosciuto nel valore di conversione.

## 6. ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA

La trasformazione del capitale (premio unico di tariffa) in rendita avviene applicando i coefficienti di conversione riportati nelle tabelle allegate alle convenzioni (disponibili sul sito [www.fondenei.com](http://www.fondenei.com)).

A titolo esemplificativo, di seguito vengono riportati in tabella i valori relativi al calcolo del premio unico da versare per una rendita iniziale annua lorda pari ad Euro 10.000, pagabile in rate mensili posticipate. Sono riportati, inoltre, il valore iniziale della rendita annua e mensile corrispondente ad un premio unico versato pari ad € 100.000. Tutti i valori sono calcolati per condizioni diverse di sesso, età, percentuale di reversibilità e tipologia di rendita.

I premi di tariffa citati sono comprensivi del tasso annuo di interesse garantito (c.d. "Tasso Tecnico") pari a 2,50%, e degli oneri relativi alla gestione della posizione in rendita pari a 0,15% del premio puro.

Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola IPS55 proiettata e selezionata per impegni immediati, differenziata per sesso.

Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato, utilizzata per l'individuazione del relativo premio unico di tariffa, si fa riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondata all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (Shift) riportato nella seguente tabella in corrispondenza del sesso e dell'anno di nascita dell'assicurato (e, in caso, del reversionario).

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Shift	Anno di nascita	Shift
Fino al 1925	3	Fino al 1927	3
Dal 1926 al 1938	2	Dal 1928 al 1940	2
Dal 1939 al 1947	1	dal 1941 al 1949	1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1970	-2	Oltre il 1973	-2

Queste 'correzioni', applicate all'età dell'assicurato ed eventualmente a quella del reversionario, agiscono 'invecchiando' gli iscritti più giovani e 'ringiovanendo' gli iscritti più anziani in modo da bilanciare gli effetti sulle rendite legati all'adozione della nuova base demografica IPS 55.

Dall'esame delle tabelle che seguono, risulta che, a parità di altri parametri, la rendita risulta maggiore:

- Per un maschio rispetto ad una femmina;
- quanto maggiore è l'età dell'assicurato e, in caso di reversibilità, quanto maggiore è l'età del reversionario;
- quanto inferiore è la percentuale di reversibilità prescelta;
- quanto più breve è la durata della rendita certa;

## Convenzione del 7 APRILE 2009

Rendita Vitalizia Immediata annua Rivalutabile, Reversibile o Meno

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
M	60	-	-	-	190.618	5.246	437
M	60	F	55	50%	215.950	4.631	386
M	60	F	55	100%	241.283	4.145	345
M	60	F	60	50%	209.109	4.782	399
M	60	F	60	100%	227.601	4.394	366
M	65	-	-	-	166.599	6.002	500
M	65	F	60	50%	193.533	5.167	431
M	65	F	60	100%	220.468	4.536	378
M	65	F	65	50%	185.896	5.379	448
M	65	F	65	100%	205.193	4.873	406

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
F	60	-	-	-	208.876	4.788	399
F	60	M	60	50%	218.239	4.582	382
F	60	M	60	100%	227.601	4.394	366
F	60	M	65	50%	214.672	4.658	388
F	60	M	65	100%	220.468	4.536	378
F	65	-	-	-	185.562	5.389	449
F	65	M	65	50%	195.377	5.118	427
F	65	M	65	100%	205.193	4.873	406
F	65	M	70	50%	191.472	5.223	435
F	65	M	70	100%	197.382	5.066	422

## Convenzione del 7 APRILE 2009

Rendita Immediata annua Rivalutabile certa per i primi 15 anni e successivamente Vitalizia, Reversibile o meno

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
M	60	-	-	-	197.794	5.056	421
M	60	F	55	50%	218.879	4.569	381
M	60	F	55	100%	241.401	4.142	345
M	60	F	60	50%	212.071	4.715	393
M	60	F	60	100%	227.794	4.390	366
M	65	-	-	-	177.812	5.624	469
M	65	F	60	50%	198.573	5.036	420
M	65	F	60	100%	220.797	4.529	377
M	65	F	65	50%	191.038	5.235	436
M	65	F	65	100%	205.758	4.860	405

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
F	60	-	-	-	213.330	4.688	391
F	60	M	60	50%	219.839	4.549	379
F	60	M	60	100%	227.794	4.390	366
F	60	M	65	50%	216.332	4.623	385
F	60	M	65	100%	220.797	4.529	377
F	65	-	-	-	192.134	5.205	434
F	65	M	65	50%	198.200	5.045	420
F	65	M	65	100%	205.758	4.860	405
F	65	M	70	50%	194.465	5.142	429
F	65	M	70	100%	198.334	5.042	420

## Convenzione del 7 APRILE 2009

Rendita Immediata annua Rivalutabile certa per i primi 20 anni e successivamente Vitalizia, Reversibile o Meno

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
M	60	-	-	-	203.825	4.906	409
M	60	F	55	50%	221.848	4.508	376
M	60	F	55	100%	241.704	4.137	345
M	60	F	60	50%	215.129	4.648	387
M	60	F	60	100%	228.299	4.380	365
M	65	-	-	-	187.634	5.330	444
M	65	F	60	50%	203.681	4.910	409
M	65	F	60	100%	221.641	4.512	376
M	65	F	65	50%	193.947	5.156	430
M	65	F	65	100%	196.454	5.090	424

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
F	60	-	-	-	216.763	4.613	384
F	60	M	60	50%	221.598	4.513	376
F	60	M	60	100%	228.298	4.380	365
F	60	M	65	50%	218.245	4.582	382
F	60	M	65	100%	221.641	4.512	376
F	65	-	-	-	198.087	5.048	421
F	65	M	65	50%	201.681	4.958	413
F	65	M	65	100%	207.293	4.824	402
F	65	M	70	50%	198.348	5.042	420
F	65	M	70	100%	200.747	4.981	415

## Convenzione del 7 APRILE 2009

Rendita Vitalizia Immediata annua Rivalutabile con raddoppio della Prestazione in caso di Perdita dell'Autosufficienza, Reversibile o Meno

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
M	60	-	-	-	213.129	4.692	391
M	60	F	55	50%	238.461	4.194	349
M	60	F	55	100%	263.794	3.791	316
M	60	F	60	50%	231.620	4.317	360
M	60	F	60	100%	250.111	3.998	333
M	65	-	-	-	189.547	5.276	440
M	65	F	60	50%	216.481	4.619	385
M	65	F	60	100%	243.415	4.108	342
M	65	F	65	50%	208.843	4.788	399
M	65	F	65	100%	228.140	4.383	365

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
F	60	-	-	-	239.751	4.171	348
F	60	M	60	50%	249.113	4.014	335
F	60	M	60	100%	258.475	3.869	322
F	60	M	65	50%	245.547	4.073	339
F	60	M	65	100%	251.342	3.979	332
F	65	-	-	-	218.231	4.582	382
F	65	M	65	50%	228.047	4.385	365
F	65	M	65	100%	237.863	4.204	350
F	65	M	70	50%	224.142	4.461	372
F	65	M	70	100%	230.052	4.347	362

## Convenzione del 7 APRILE 2009

Rendita Vitalizia Immediata annua Rivalutabile con raddoppio della Prestazione in caso di Invalidità Permanente dell'iscritto non inferiore al 60%, Reversibile o Meno

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
M	60	-	-	-	207.288	4.824	402
M	60	F	55	50%	232.620	4.299	358
M	60	F	55	100%	257.952	3.877	323
M	60	F	60	50%	225.779	4.429	369
M	60	F	60	100%	244.271	4.094	341
M	65	-	-	-	182.159	5.490	457
M	65	F	60	50%	209.093	4.783	399
M	65	F	60	100%	236.028	4.237	353
M	65	F	65	50%	201.456	4.964	414
M	65	F	65	100%	220.753	4.530	377

Associato		Reversionario		Percentuale Reversibilità	Premio per 10.000 €/anno (lordi)	Rendita Lorda per € 100.000 di Premio Versato	
Sesso	Eta	Sesso	Eta			Rendita Annua	Rendita Mensile
F	60	-	-	-	230.508	4.338	362
F	60	M	60	50%	239.870	4.169	347
F	60	M	60	100%	249.233	4.012	334
F	60	M	65	50%	236.304	4.232	353
F	60	M	65	100%	242.100	4.131	344
F	65	-	-	-	206.311	4.847	404
F	65	M	65	50%	216.126	4.627	386
F	65	M	65	100%	225.942	4.426	369
F	65	M	70	50%	212.221	4.712	393
F	65	M	70	100%	218.131	4.584	382

## 7. TRATTAMENTO FISCALE DELLA RENDITA

Per il trattamento fiscale delle rendite, si rimanda a quanto indicato nel documento "Regime fiscale" presente sul sito Fondenel all'indirizzo:

[http://www.fondenel.com/pdf/regime\\_fiscale.pdf](http://www.fondenel.com/pdf/regime_fiscale.pdf)